Comune di Rometta

provincia di Messina

ORDINANZA SINDACALE n. 34 del 23 dicembre 2014

Oggetto: **ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ai sensi dell' ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 sul territorio c.le di Rometta - periodo gennaio-giugno 2015.**

IL SINDACO

Premesso che la L.R. 9.01.2013, n. 3 ha approvato modifiche alla l.r. 8.04.2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti;

Che la pianificazione del nuovo sistema di raccolta comporta che, temporaneamente, i Comuni dovrebbero, prima di procedere all'affidamento del servizio, attendere l'adozione del Piano da parte delle SRR e la necessaria approvazione da parte dei competenti organi regionali;

Vista la direttiva dell'Assessorato all'energia ed ai servizi di pubblica utilità del 23 maggio 2013 n. prot. 1290 che indica le linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5, comma 2-ter, della l.r. 9/2010 nelle more dell'adozione dei piani d'ambito;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale con la quale è stata avviata la procedura per la costituzione di una ARO (Ambito Raccolta Ottimale, nelle more di costituzione delle SRR) singolo, allo scopo di assumere direttamente la gestione del ciclo di raccolta trasporto e smaltimento del Servizio RR. SS. UU.;

Considerato che in data 13 novembre 2014 con nota prot. n. 13368 del 12.11.2014, lo scrivente comune ha depositato presso l'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità - Dip. dell'acqua e dei rifiuti - servizio V° - Osservatorio Rifiuti il Piano d'intervento del comune di Rometta per la raccolta differenziata in osservanza delle LL.RR. n.ri 9/2010 e 3/2013, per la necessaria approvazione ed emissione del Decreto di approvazione;

Considerato che nelle more della definizione della costituzione dell'ARO comunale, necessita garantire, al fine di scongiurare l'insorgenza di problematiche di natura igienico sanitaria, la raccolta ed relativo conferimento degli RR.SS.UU. prodotti sul territorio, ivi compreso lo spazzamento di spazi e strade pubbliche e raccolta e conferimento ingombranti;

Visto l'Ordinanza Sindacale n. 29 del 24 settembre 2014, che qui viene interamente richiamata in scadenza in data 31 dicembre 2014;

Richiamata l'Ordinanza n. 4/Rif. del 29.04.2014 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ordina, ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D. lgs 152/2006 e s.m. ei. e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di reiterare gli effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif. del 27 settembre 2013 a far data dal 1 maggio 2014 e sino al termine massimo del 30 settembre 2014, in deroga agli artt. 14 e 19 della Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9 e s.m. e i..

Considerato che il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 "Attuazione delle direttive 91,/156/CEE sui rifiuti, 91,/ 689 /CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" (Decreto Ronchi), secondo il quale la raccolta differenziata è 1o strumento di gestione da adottare prioritariamente nel momento in cui il rifiuto viene prodotto, al fine di raggiungere efficaci risultati di miglioramento del ciclo complessivo di gestione dei rifiuti;

Considerato che La L.R. 8 aprile 2010, n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti", ed in particolare l'art. 9, comma 4 ne1 quale, definisce le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia, al netto degli scarti dei processi di riciclaggio, per ognuno degli ambiti territoriali ottimali, attraverso l'elaborazione di un documento di indirizzo denominato "Linee - guida operative sulla raccolta differenziata" in grado di supportare e guidare gli enti attuatori nella progettazione di dettaglio ed ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, privilegiando la raccolta domiciliare integrata, per il raggiungimento dei livelli minimi così fissati:
1) anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento;
2) anno 20-12: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento;
3) amo 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento;

il D. Lgs. 205 / 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n" 288 del 10-12-2010 all'art. 4 prevede che la gestione integrata dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo ad esempio recupero di energia;
e) smaltimento;

che il medesimo D. Lgs. 205/ 201,0 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n" 288 del'10-12-2010 all'art. 9 comma 2 dispone che le regioni, Ie province, i comuni e gli ATO, ciascuno per Ie proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili adottano entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della medesima norma misure volte ad incoraggiare:
a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;

l'art. 5 della L.36/2003 in riferimento agli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica al primo comma dispone che entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del1997, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:
a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante;
- una separazione del materiale organico, così come previsto dalla normativa vigente, consentirà un raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata ancora maggiori rispetto a quelli raggiunti attualmente;

ATTESO CHE
- per il raggiungimento degli obiettivi previsti di cui sopra è da ritenersi obbligatorio la raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio comunale;
- i rifiuti prodotti costituiscono una continua emergenza a causa dei costi sempre crescenti per il conferimento in discarica della frazione indifferenziata;
- le pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo di predisporre ogni azione di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuto e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse; in particolare, devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle

frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità dei rifiuti indifferenziati da conferire presso gli impianti di smaltimento definitivo;
- in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tariffa dei rifiuti (TARI) è destinata ad aumentare, con previsione inoltre di sanzioni per i Comuni che non rispetteranno gli obblighi previsti;

CONSIDERATO CHE
- il sistema di raccolta dei rifiuti attualmente utilizzato nel Comune di Rometta di svuotamento dei cassonetti e conferimento in discarica non consentirà il raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata minimi previsti dalla normativa;
- al fine di raggiungere gli obiettivi suddetti, è necessario introdurre nel territorio comunale di Rometta il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati attraverso servizi contestuali di tipo "domiciliare" e, pertanto, risulta necessario emanare dettagliato provvedimento sulle disposizioni, cui deve attenersi il soggetto aggiudicatario del servizio;

DATO ATTO che è stata costituita la S.R.R. "Messina Area Metropolitana" anche se, ad oggi, non risulta ancora individuato il nuovo soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti e quindi la S.R.R. non risulta pienamente operativa.

Che in base alle disposizioni previste dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2012, i comuni singoli o associati possono procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, sulla base di perimetrazioni territoriali da loro stessi definite in Aree di Raccolta Ottimali (ARO) e di un corrispondente Piano di intervento che dimostri che l'organizzazione del servizio nell'ARO rispetti i principi di differenzazione, adeguatezza ed efficienza, verificate dalla Regione in sede di approvazione del Piano di intervento;

Che secondo quanto specificato dall'Assessorato dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la Direttiva n.1,/ 2013 (Circolare Prot. n. 221 del febbraio 2013), le perimetrazioni delle ARO devono essere recepite nel Piano d'Ambito e devono, pertanto, essere coerenti con le indicazioni del Piano stesso;

Che nelle more dell'adozione del Piano d'Ambito considerata la situazione emergenziale, la Regione Sicilia con Circolare no 2/2013 ha emanato linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010 nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito, che prevede per la riorganizzazione e la gestione del servizio i criteri di individuazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO);

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 che dispone: "qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco può emettere, nell'ambito della propria competenza, ordinanza contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

VISTI, l'art. 32 della Legge 833/78, l'art. 40 della L.R. n. 30/93 e l'art. 4 del Decreto dell'Assessorato Regionale alla Sanità n. 13306 del 78.11,.1,994, che individuano nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica.

VISTO, altresì, l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede: "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale Rappresentante della Comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri ed organismo di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale di più ambienti territoriali regionali".

RAVVISATO che, in caso di mancato intervento nel cambiamento del sistema di gestione integrata dei rifiuti non si potranno raggiungere gli obiettivi minimi di raccolta differenziata neanche per l'anno 2015, dal ché la necessità di intervenire in maniera urgente;

CONSIDERATO, altresì, che la grave emergenza determinata dal sequestro della discarica di Mazzarà Sant'Andrea, presso cui questo Ente effettuava il conferimento, comporta la necessità di individuare una diversa discarica presso cui conferire, con evidenti maggiori costi, per cui è opportuno limitare il quantitativo dei rifiuti indifferenziati in discarica, in modo da contenere i costi, mediante, appunto, il sistema della raccolta differenziata.

RITENUTO indispensabile offrire un servizio in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti che ad oggi sono divenute pari alle esigenze ed aspettative dell'utenza.

VISTI

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia Ambientale";
- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs267/2000 che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- l'art.54 del D.Lgs.267 /2000, come modificato dal D.L.23 Maggio 2008, n.92, convertito nella Legge 125 / 2008, con il quale sono attribuiti ai sindaci maggiori poteri di ordinanza in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- il D.M.5 Agosto 2008 con il quale, in applicazione della citata Legge 125 / 2008, sono definiti gli ambiti di applicazione che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Preso inoltre atto della qualità del servizio in oggetto che riveste carattere essenziale, non suscettibile di subire interruzioni, ed essendo detto affidamento di servizio un provvedimento extra ordinem assunto su base e presupposti di diritto diversi da quelli ordinari;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa ed in via contingibile ed urgente, nelle more di costituzione dell'ARO comunale e dell'attivazione delle SRR e permanendo l'emergenza rifiuti come in premessa descritta, di:

a) INTERVENIRE direttamente nell'attività di raccolta e conferimento in discarica, degli RR.SS.UU. prodotti sul territorio comunale mediante la variazione della metodologia di raccolta passando dallo svuotamento dei cassonetti stradali al sistema della raccolta domiciliare dei materiali conferiti in maniera separata denominato "porta a porta" su tutto il territorio comunale sia esso per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, sostituendosi all'ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione, a norma di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, fino al **30 giugno 2015** e comunque fino alla operatività dell'ARO comunale e delle SRR, mediante affidamento del servizio di che trattasi, impegnandosi a sostenere direttamente ed immediatamente i relativi costi che saranno corrisposti dall'Ente direttamente alle società incaricate del servizio che verranno individuate secondo le procedure di rito nel rispetto della normativa vigente da parte del Responsabile dell'Area Tecnica relativamente al servizio di raccolta "porta a porta" , trasporto in discarica della componente indifferenziata e trasporto presso piattaforme autorizzate della componente differenziata attivando all'uopo le necessarie convenzioni, stante la necessità di assicurare

comunque la continuità del servizio di gestione dei RR.SS.UU., ed evitare quindi insorgere di problematiche di natura igienico sanitaria,

b) dare atto che il presente provvedimento verrà regolarizzato con le modalità ed i termini di cui all'art. 191, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

che l'Area Tecnica., nella persona del Capo Area, provveda, a dare corso alla presente Ordinanza, attraverso tutti gli atti di natura gestionale ed attuativa finalizzati all'espletamento del servizio ordinato con variazione della metodologia di raccolta passando dallo svuotamento dei cassonetti stradali al sistema della raccolta domiciliare dei materiali conferiti in maniera separata denominato "porta a porta" su tutto il territorio comunale sia esso per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, avendo cura di espletare le relative procedure per l'affidamento del servizio nel rispetto dei principi di trasparenza, invitando il maggior numero di ditte in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale, ed economico finanziaria prescritta per Legge, nonché alla predisposizione degli impegni spesa e dai rendiconti delle spese nascenti dall'applicazione della presente Ordinanza;

dare atto che il presente provvedimento cesserà di avere efficacia nel caso in cui, per qualsiasi motivo o per disposizione dell'Assessorato Regionale competente, dovesse riprendere il servizio in regime di ordinarietà;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di giorni 120 dalla medesima data.

Che la presente ordinanza, a cura dell'Area Servizi Amministrativi, sia immediatamente trasmessa ai seguenti Enti o Istituzioni per il seguito di competenza:

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Roma;
- al Signor Ministro della Salute – Roma;
- Al Signor Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Roma;
- a Sua Eccellenza Signor Prefetto della Provincia di Messina;
- al Signor Presidente della Regione Siciliana - Palermo;
- al Funzionario Responsabile preposto all'ufficio Commissario per l'emergenza rifiuti – Regione Sicilia – Via Campania , 36 – 90141 Palermo;
- al soggetto attuatore c/o l'Ufficio del Commissario per l'emergenza rifiuti – Regione Sicilia – Via Campania n. 36 – 90141 Palermo;
- al sig. Commissario straordinario di cui all'art. 2 dell'Ordinanza n. 8/rif del 27.09.2013 e s.m. e i.;
- al sig. commissario liquidatore dell'ATO ME2 S.p.A. in liquidazione– Barcellona P.G. (ME);
- al Comando Polizia Municipale di Rometta;
- al Comando Stazione Carabinieri di Rometta;
- al Presidente della Provincia Regionale di Messina;
- all'ARPA SICILIA – Dip. Prov.le Messina;
- all'ASP Messina;
- all'Area Tecnica;
- all'Area Finanziaria;

dispone altresì che la presente venga pubblicata all'albo pretorio di questo Comune, nelle forme di rito.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Nicolò Cannata

IL SINDACO
Avv. Nicola Merlino